



## COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913

Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - e.mail :

protocollo.urzulei@pec.comunas.it

### DETERMINAZIONE N. 367 DEL 18/06/2018 REG.GEN N. 123 DEL 18/06/2018 DELL'AREA AMMINISTRATIVA

#### OGGETTO:

**Ricorso nanti il Consiglio di Stato- RAS e Ministero Pubblica Istruzione. CIG: Z2A240ADB7. Assunzione impegno di spesa a seguito di errore nel riaccertamento straordinario dei residui.**

#### Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**Premesso** che, in data 10/12/2017, è pervenuta via Pec una comunicazione da parte dello studio Legale avv. Cannas con in allegato l'avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell'art. 82, comma 1.

**Considerato che**, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 106 del 26.07.2011, era stato affidato all'avvocato Andrea Pasquale Cannas del foro di Lanusei l'incarico di porre in essere azioni legali giudiziali ed estragiudiziali nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna avverso la deliberazione di soppressione dell'Istituto comprensivo dei Comuni di Urzulei e Talana.

**Considerato** che, con successiva deliberazione di G.C. n. 115 del 27/11/2012, si dava mandato allo stesso avvocato per porre in essere azioni in nome e per conto del Comune di Urzulei avverso il ricorso presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministero della Pubblica Istruzione contro la sentenza del TAR Lazio che annullava la deliberazione di cui si è detto sopra.

**Richiamata** la conseguente determinazione n. 53 del 28/11/2012 dell'allora Responsabile del Servizio Amministrativo di assunzione dell'impegno di spesa a favore del predetto avvocato a valere sul capitolo 30/20/1, intervento 1010103 "*spese per liti e arbitraggi e consulenza*" del bilancio 2012.

**Precisato che** con la predetta determinazione si impegnava a favore del sopracitato avvocato la spesa presunta massima di Euro 5.324,00 IVA Compresa e si anticipava, contestualmente in suo favore la somma di Euro 1.300,00

**Dato atto** che, per mero errore materiale in sede di riaccertamento straordinario dei residui, disposto con deliberazione di G.C. n. 67 del 10 agosto 2015, il predetto impegno assunto nei confronti dell'Avvocato Cannas è stato cancellato, nell'erronea convinzione che alcuna causa pendesse nanti il Tar Sardegna.

**Ravvisata** la necessità di assumere un impegno di spesa per la somma residua al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di cui al Tuel e al d.lgs. 118/2011, considerato che l'attività difensiva a favore del Comune di Urzulei è ancora in corso.

**Acquisita** agli atti la nota ns. prot. 3084 del 17/05/2018 con la quale l'avv. Cannas conferma l'importo precedentemente richiesto quale corrispettivo per l'attività di assistenza del Comune nella causa di cui sopra, allegando altresì la nota all'epoca spedita al Responsabile dell'Area Amministrativa e di cui si era persa traccia.

**Specificato** che il compenso originariamente dovuto era pari a Euro 4.000,00 a comune.

**Considerato** che, così come risulta dalla nota di conferma del preventivo è stato liquidato un acconto sulle competenze pari a 750,00 oltre accessori (complessivamente ammontante a Euro 943,30), oltre ad Euro 356,20 per spese vive.

**Considerato**, pertanto, che la parte residua da impegnare ammonta a Euro 4.123,60, determinata calcolando gli accessori sulla somma residua di Euro 3250,00.

**Dato atto** che nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio legale preposto ad assicurare la tutela legale del Comune e che, pertanto, sussiste la necessità di reperire un professionista in possesso delle competenze necessarie.

**Ritenuto** opportuno, pertanto, assumere impegno di spesa nei confronti dell'avvocato Andrea Cannas al fine di regolarizzare la situazione predetta.

**Rilevata**, pertanto, la necessità di procedere, con riferimento alla vertenza di che trattasi, a confermare la nomina dell'avvocato Andrea Pasquale Cannas al quale affidare la difesa e rappresentanza legale nella già avviata fase relativa al ricorso presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministero della Pubblica Istruzione contro la sentenza del TAR Lazio che annullava la deliberazione di cui si è detto sopra

**Precisato che**, ai sensi dall'art.17 del nuovo codice dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 50 del 2016, così come modificato per effetto del decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56), l'affidamento della difesa in giudizio rientra nell'ambito delle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, prevede che

*"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:...*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al **punto 1)**, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri".*

**Precisato che** nel testo della norma se per un verso, quindi, trova riscontro ancora la dicotomia tra incarichi di consulenza legale ed incarichi di rappresentanza in giudizio, dall'altro, le fattispecie vengano pienamente sussunte nella categoria giuridica degli appalti di servizi, in quanto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato" viene definita dal legislatore ad ogni effetto quale "appalto di servizi".

**Considerato che** sotto tale profilo si determina quindi, proprio con la norma che esclude alcune attività legali dall'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50 del 2016, un superamento degli arresti giurisprudenziali in precedenza formati che tale dicotomia avevano declinato sulla scorta della diversa natura giuridica dell'attività di consulenza giuridica e di assistenza giudiziale e che avevano trovato conferma nella legge n. 247 del 2012.

**Dato atto** che la nuova disciplina normativa postula che, anche nel caso di conferimento di incarico legale per la difesa non seriale in giudizio da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, che questo debba avvenire, anche ricollegandosi alla giurisprudenza richiamata, in ossequio a detti principi che escludono un ricorso alla mera scelta discrezionale ancorata al solo rapporto fiduciario, senza il presidio di criteri che nei richiamati principi trovano fondamento e nel rispetto delle previsioni a tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche (predeterminazione della spesa, utilizzo prioritario delle professionalità interne) e del principio della buona amministrazione con i conseguenti obblighi motivazionali.

**Ravvisata** la necessità di affidare l'incarico di rappresentare il Comune nella procedura di cui sopra ad un avvocato la cui nomina spetta al Responsabile del Servizio Amministrativo.

**Ritenuto** di dover confermare il servizio di cui sopra all'avvocato Andrea Pasquale Cannas per le ragioni meglio sopra specificate

**Dato atto** che la somma di Euro 4.123,60 trova copertura nel capitolo: voce 1111, cap. 103, art 21106 del bilancio 2017, che reca sufficiente disponibilità.

**Acquisito il CIG: Z2A240ADB7**

**Ritenuto** che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

**Dato atto** che sulla base dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, effettuata dalla scrivente si può attestare e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

**Vista** la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto "*Organizzazione Area Amministrativa. Nomina Responsabili di Procedimento e loro sostituti*", con la quale si nominano i responsabili di procedimento del servizio Amministrativo.

- **Visto** il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2017.
- **Visto** il bilancio di previsione per l'anno 2018/2020 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/12/2017.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 23 maggio 2018 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione integrato col Piano delle Performance per il triennio 2018/2020

- **Ritenuto** necessario provvedere in merito.

## **DETERMINA**

Ferme le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto,

**Di confermare** all'Avv. Andrea Pasquale Cannas del foro di Cagliari, con studio in Cagliari, Via Dante, 19 , c.f. CNNNRP65D21L953R, p.iva 02223210929, l'incarico di assistere il Comune di Urzulei nanti il Consiglio di Stato avverso il ricorso presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministero della Pubblica Istruzione contro la sentenza del TAR Lazio che annullava la deliberazione soppressione dell'Istituto comprensivo dei Comuni di Urzulei e Talana, già conferito con determinazione n. 53 del 28/11/2012 dell'allora Responsabile del Servizio Amministrativo.

**Di impegnare**, a tal fine, la somma di Euro 4.123,60, CPA e spese generali comprese imputandola nel capitolo voce 1111, cap. 103, art 21106, del bilancio 2018, erroneamente cancellate in sede di riaccertamento dei residui.

**Di dare atto** che la somma trova imputazione nell'esercizio 2018.

**Di dare**, altresì, atto che il Cig attribuito alla presente procedura è il seguente: **Z2A240ADB7**

**Di approvare** lo schema di disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

**Di dare atto che** l'importo complessivo di cui sopra costituisce stima di massima dei compensi spettanti al predetto professionista, fatte salve eventuali integrazioni che si dovessero rendere indispensabili in relazioni a circostanze che ne giustificassero il riconoscimento.

**Di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario;
- viene trasmessa all'albo pretorio online, per la pubblicazione;
- verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente.

Istruita da:  
SEGRETARIO COMUNALE

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
Firmato digitalmente  
**Dr.ssa Patrizia Muceli**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

In copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2018 al 02/08/2018 al n.

Urzulei, li \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Incaricato**  
**Luisa Anna Fancello**

02703E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.Urzulei lì, \_\_\_\_\_